

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CONTRATTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2011 E PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO ALLE FUNZIONI MANAGERIALI DELL'ISTITUTO NELLA VERIFICA E CONTROLLO DELL'ANDAMENTO DEI CONTRATTI MONITORATI

Con il presente contratto in duplice originale tra

- per una parte

1. L'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato "Istat" - Via C. Balbo n. 16, Roma - codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. n.° 02124831005, rappresentato dal _____, in qualità di _____ domiciliato per la carica in _____ n.° _____;

- per l'altra parte:

2. la Società _____ che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società con sede legale in _____, partita I.V.A. n.° _____ iscritta al Registro delle imprese di _____ al n.° _____, rappresentata dal _____ in qualità di _____, nato a _____ il _____._____, domiciliato per la carica in _____ n.° _____

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1- NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente Contratto è regolata ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con DCPM dell'11.11.2002 e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 27.11.2003;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dal D.Lvo 12/04/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- dal D.Lvo 12/02/1993 n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23/10/1992 n. 421"
- dal D.P.C.M. 06/08/1997 n. 452 "Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12 comma 1, del D.Lvo 12/02/1993, n.39 relativo alla locazione ed all'acquisto di apparecchiature informatiche nonché alla licenza d'uso dei programmi";
- dalla legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i.

ART. 2- OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto il servizio di monitoraggio dei contratti che l'Istat deve stipulare per lo svolgimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011 e il servizio di supporto continuativo alle funzioni manageriali dell'Istituto nella verifica e controllo dell'andamento dei contratti monitorati così come indicato nel capitolato tecnico e nell'offerta della Società che eseguirà il servizio che fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

In particolare il servizio di monitoraggio sarà svolto sui seguenti contratti:

1. servizi di stampa, trasporto e ritiro da uffici comunali, acquisizione dati ed immagini e fornitura sistema gestione immagini
2. servizi di consegna dei plichi di rilevazione alle famiglie e del materiale censuario alla rete di rilevazione, nonché di ritiro dei plichi di restituzione e relativo trasporto agli Uffici Comunali di Censimento (UCC);
3. servizi di contact center per l'assistenza telefonica alle unità di rilevazione del Censimento.

L'Istat si riserva di apportare riduzioni o aumenti nelle quantità previste. Le modificazioni non potranno comunque superare il 20% delle quantità stesse. Per eventuali scostamenti superiori o inferiori al 20% del quantitativo previsto, le parti convengono di rinegoziare alcune condizioni del contratto e procedere alla stipula di atti integrativi al presente contratto.

Tutte le prestazioni del presente contratto dovranno essere eseguite presso la/e sede/i del fornitore dei dati del 14° censimento della popolazione e delle abitazioni, nonché presso la/e sede/i della/e Società aggiudicatrice/i, e le Sedi ISTAT di Roma.

ART. 3- PRESTAZIONI DELLA SOCIETA'

Le prestazioni richieste alla Società, le modalità di svolgimento, la documentazione da produrre e la periodicità di trasmissione dei rapporti, nonché gli specifici requisiti per lo svolgimento del servizio di monitoraggio del contatto e del controllo di qualità della fornitura, sono riportati nel predetto Capitolato tecnico.

La Società si impegna ad utilizzare per le prestazioni tutte le figure professionali specificate nella offerta tecnica. In caso di sostituzione, questa dovrà avvenire, secondo le modalità precisate nel Capitolato tecnico, con personale di pari o superiori requisiti, in possesso di profilo corrispondente a quelli previsti dal Capitolato tecnico, che dovrà comunque essere accettato preventivamente dall'Istat.

La Società dovrà produrre i rapporti di monitoraggio e gli altri documenti previsti nei contenuti e con la frequenza definiti nel Capitolato tecnico. I rapporti dovranno essere trasmessi all'Istat sia in copia cartacea che su supporto elettronico.

La Società dovrà anche produrre i rendiconti dell'attività svolta definiti nel Capitolato tecnico.

I rapporti e ogni informazione raccolta nell'attività di monitoraggio dovranno essere resi disponibili all'Istat sulla Base Informativa del Progetto (BIP), secondo quanto precisato nel Capitolato tecnico.

La base informativa prodotta nello svolgimento del monitoraggio dovrà essere consegnata all'Istat su supporto WORM al termine del contratto di monitoraggio e rimarrà di sua proprietà.

ART. 4- MODALITA' DI ESECUZIONE

I criteri e le modalità da utilizzare nello svolgimento del monitoraggio e dell'attività di controllo di qualità devono essere quelli definiti nel Capitolato tecnico. L'Istat metterà a disposizione della Società appaltatrice ogni documentazione in suo possesso inerente il contratto da monitorare.

La Società nominerà, entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio delle prestazioni di cui al successivo articolo 5, il Direttore tecnico responsabile delle attività oggetto del contratto, che

svolgerà anche funzioni di referente per le parti. L'Istat indicherà, entro la stessa data, il Direttore dell'esecuzione del contratto che costituirà l'interlocutore diretto della Società.

ART. 5- DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata pari a circa undici mesi e presumibilmente avrà termine il 31 agosto 2012 ed in ogni caso fino all'ultimazione di tutte le attività oggetto previste nel Capitolato tecnico e nel presente contratto.

Disdetta da parte dell'Istat.

L'Istat avrà la facoltà di disdire il presente contratto oltre che nei casi di inadempienza previsti nel presente atto, anche nel caso in cui vengano meno per la società i presupposti per l'iscrizione iscrizione nell'elenco dei monitori qualificati DigitPA (già CNIPA) o si verificassero le incompatibilità di cui alla circolare del 12/2/1998 AIPA/CR/16 e circolare 11 marzo 2003 AIPA/CR/41;

Tale disdetta verrà comunicata tramite lettera raccomandata alla Società con almeno un mese di preavviso.

L'Istat renderà disponibile la appropriata documentazione comprovante quanto sopra.

In questo caso la Società sarà sollevata da ogni impegno legittimamente assunto mediante pagamento delle attività svolte e degli oneri alla data sostenuti.

ART. 6- CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Istat si riserva di effettuare controlli sulle attività descritte nel Capitolato Tecnico.

L'Istat potrà seguire in ogni loro fase, nei locali della Società, le lavorazioni stesse per controllare con continuità il preciso rispetto dei piani di lavoro predisposti.

L'Istat si riserva di effettuare nel/nei Centro/i dichiarato/i dalla Società attraverso proprio personale o agenti a tal fine delegati, tutti i controlli diretti o indiretti sulle attività oggetto del presente contratto che, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessari.

ART. 7- PENALITA'

In caso di inadempimento imputabile alla Società nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto verranno applicate le penalità previste all'allegato 1 del Capitolato tecnico

Qualora i ritardi superassero il trentesimo giorno da quello previsto o nel caso in cui l'Istat valuti, utilizzando i dati di cui al Capitolato tecnico, che l'attività di monitoraggio svolta nel mese cui si riferisce la relazione sia stata di qualità particolarmente bassa, l'Istat si riserva la facoltà di incamerare la cauzione prestata senza formalità di sorta e di risolvere il contratto per inadempimento, nonché affidare a terzi l'esecuzione del contratto salvo il diritto, di rivalsa per il maggior onere eventualmente sostenuto e per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 8- RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI

La Società è responsabile della corretta esecuzione dei servizi ed è tenuta ad operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, con particolare riguardo al segreto statistico.

Entro 10 giorni dalla data di inizio delle attività, la Società individua, in conformità ai criteri di cui all'art. 29 del D.L.vo n. 196/2003, il responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone il nominativo alla competente Direzione dell'Istat. L'Istat, in qualità di titolare del trattamento cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto, procede alla formale designazione del responsabile. In mancanza della predetta comunicazione, il responsabile del trattamento sarà

individuato nel legale rappresentante della Società.

Il responsabile del trattamento, in particolare:

- assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 196/2003;
- rende l'informativa agli interessati, garantendo ai medesimi l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003;
- designa quali incaricati del trattamento i collaboratori che, per lo svolgimento dei propri compiti, vengano a conoscenza dei nominativi e delle informazioni contenute nei questionari di rilevazione ed impartisce loro istruzioni scritte dirette a garantire la corretta esecuzione del contratto e la tutela dei dati trattati. I nominativi degli incaricati sono comunicati all'Istat;
- adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.L.vo n. 196/2003, misure di sicurezza idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi agli stessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta.

Nello svolgimento della propria attività, gli incaricati delle lavorazioni sono tenuti ad agire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e ad attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile. Essi sono inoltre tenuti, ai sensi degli artt. nn. 8 e 9 del D.L.vo n. 322/1989, al rispetto del segreto d'ufficio e del segreto statistico. Al momento dell'assunzione dell'incarico, gli operatori assumono espressamente l'impegno al rispetto delle norme richiamate e si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali e amministrative conseguenti alla loro violazione.

E' fatto divieto assoluto alla Società e al suo personale di trattenere copia dei dati trattati in esecuzione del presente contratto, di comunicare gli stessi a terzi, di diffonderli o di utilizzarli per fini diversi da quelli contrattuali.

La Società informa l'Istat in ordine a tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.L.vo n. 196/2003 che dovessero presentarsi nel corso dell'esecuzione del contratto e predispone, al termine dello stesso, un rapporto scritto in merito a tutti gli adempimenti posti in essere. Il predetto rapporto, firmato dal responsabile del trattamento, è consegnato all'Istat che lo sottoscrive per accettazione.

Il prodotto finale cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto rimane di esclusiva proprietà dell'Istituto, al quale spettano tutti i conseguenti diritti di divulgazione e di utilizzazione.

Per l'inosservanza del presente articolo, l'Istat può risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale ed agire per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la Società ritardi ripetutamente l'esecuzione degli adempimenti contrattuali ed in ogni altro caso di grave inadempienza delle obbligazioni contrattuali, l'Istat ha la facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta alla società, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 16. Ove questo non sia sufficiente, l'Istat potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Istat sui beni della società medesima, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

L'Istat potrà inoltre affidare in danno della Società medesima l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Società di propria fiducia scelta con la procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

ART. 10- SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i..

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della Società, fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque

violazione delle norme in materia di subappalto, l'Istat applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'Istat si riserva di non autorizzare il subappalto, qualora l'ubicazione del centro di registrazione della Società subappaltatrice non sia funzionale alle attività di monitoraggio da parte dell'Istat.

ART. 11-IMPORTO DEL CONTRATTO

Per i servizi di monitoraggio e di supporto continuativo alle funzioni manageriali dell'Istituto oggetto del presente contratto l'Istat corrisponderà alla Società i seguenti canoni mensili (IVA esclusa) risultanti dall'offerta della Società:

- Canone mensile per il servizio di monitoraggio Euro xxxxxx (Euroxxxxxxxxxxxxx) così composto:
 - Cc1 = Canone mensile per il monitoraggio del contratto per servizi di stampa, trasporto e ritiro da uffici comunali, acquisizione dati ed immagini e fornitura sistema gestione immagini – fase della stampa del materiale censuario e consegna ai centri di stoccaggio e alla rete di rilevazione: €.....(euro.....);
 - Cc2 = Canone mensile per il monitoraggio del contratto per servizi di stampa, trasporto e ritiro da uffici comunali, acquisizione dati ed immagini e fornitura sistema gestione immagini – fase della stampa del materiale censuario di scorta e della consegna alla rete di rilevazione: €.....(euro.....);
 - Cc3 = Canone mensile per il monitoraggio del contratto per servizi di stampa, trasporto e ritiro da uffici comunali, acquisizione dati ed immagini e fornitura sistema gestione immagini – fase del ritiro del materiale dagli UCC e acquisizione delle immagini nonché dei dati mediante registrazione tradizionale e lettura ottica: €.....(euro.....);
 - Cc4 = Canone mensile per il monitoraggio del contratto per servizi di consegna dei plichi di rilevazione alle famiglie e del materiale censuario alla rete di rilevazione, nonché di ritiro dei plichi di restituzione e relativo trasporto agli Uffici Comunali di Censimento (UCC) - fase della consegna dei plichi di rilevazione alle famiglie e del materiale censuario alla rete di rilevazione: €.....(euro.....);
 - Cc5 = Canone mensile per il monitoraggio del contratto per servizi di consegna dei plichi di rilevazione alle famiglie e del materiale censuario alla rete di rilevazione, nonché di ritiro dei plichi di restituzione e relativo trasporto agli Uffici Comunali di Censimento (UCC) – fase del ritiro dei plichi di restituzione e relativo trasporto agli UCC:€.....(euro.....);
 - Cc6 = Canone mensile per il monitoraggio del contratto per la fornitura del servizio di contact center per l'assistenza telefonica alle unità di rilevazione del Censimento: €.....(euro.....);
 - (CC) Canone mensile consulenziale per il servizio di supporto continuativo alle funzioni manageriali dell'Istituto: €.....(euro.....);

L'Istat corrisponderà alla Società gli importi derivanti dai prezzi unitari sopra indicati secondo le modalità previste al punto 3.1.4 del Capitolato tecnico.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che, per le prestazioni previste nel presente contratto riguardanti le attività di monitoraggio e di supporto continuativo alle funzioni manageriali dell'Istituto l'importo presunto complessivo è di

Euro XXXXXXXXX= (Euro xxxxxxxxxxxxxxxx) IVA compresa.

ART. 12- REVISIONE DEI PREZZI

L'importo contrattuale di cui all'art. 12 non potrà essere rivisto in corso d'opera per nessun motivo se non a fronte di prestazioni aggiuntive proposte dall'Istat alla Società rispetto a quanto previsto nel presente atto e nell'offerta tecnica ed approvato dall'Istat.

In ogni altro caso la Società si impegna a fornire ogni prestazione richiesta dal presente atto, o presente nell'offerta tecnica ed approvate dall'Istat, all'importo totale stabilito dall'art. 12 di questo contratto.

ART. 13- PAGAMENTI

L'importo contrattuale relativo ai servizi di monitoraggio e per il servizio di supporto continuativo alle funzioni manageriali dell'Istituto verrà corrisposto, bimestralmente, subordinatamente alla verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art.4 .

L'importo da liquidare verrà determinato di conseguenza sulla base dei canoni mensili riportati nell'art. 12.

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, possono essere disposti mediante accreditamento sul seguente conto corrente dedicato:

A) C/C BANCARIO N.in essere presso

Codice IBAN

ABI.....CAB.....CIN.....

intestato a;

B) C/C POSTALE N. ;

Codice IBAN

ABI.....CAB.....CIN.....

intestato a;

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 le persone delegate ad operare sul C/C BANCARIO o C/C POSTALE sopra indicato sono le seguenti:

Nome	Cognome	data di nascita	codice fiscale

La Società si impegna a comunicare ogni variazione relativa agli estremi del conto corrente bancario o postale sopraindicato o relativa alle persone delegate ad operare sugli stessi. La comunicazione delle anzidette variazioni dovrà essere inoltrata all'ISTAT tramite raccomandata A/R e sottoscritta dal legale rappresentante della Società o da altro soggetto legittimato ad impegnare l'impresa come da specifica procura da allegare alla comunicazione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione

del presente contratto è il seguente: XXXXXXXXX. La Società si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della citata legge.

ART.14 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche.

In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la Società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto subappalto o subcontratto all'ISTAT.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'ISTAT e alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15- ONERI FISCALI - ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa nonché tutte le spese contrattuali. Il contratto stesso dovrà essere registrato a cura e spese della Società.

L'assicurazione del personale addetto ai lavori di cui al presente contratto è a carico della Società, alla quale spetta ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio e quella per tutti i danni arrecati eventualmente a terzi ed all'Istat per qualsiasi sinistro o danno dipendente da manchevolezza o trascuratezza della Società stessa o del suo personale. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi sulle assicurazioni relative all'invalidità, alla vecchiaia, alla disoccupazione, agli infortuni sul lavoro, alla tubercolosi, alle malattie comuni e professionali nonché agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative alla legislazione sugli assegni familiari e sul collocamento.

La Società si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria, e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da loro.

L'Istat si riserva di controllare durante le lavorazioni con proprio personale presso la sede della Società, che la stessa adempia a tutti gli obblighi di cui al presente articolo e la Società stessa è obbligata a fornire ogni idonea documentazione che sarà richiesta dal personale Istat.

L'Istat in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo e previa comunicazione alla Società delle inadempienze riscontrate o a lui denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo dell'intero contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che la Società si sia

posta in regola, senza che questa potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 16- DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Società ha costituito una cauzione di Euro_____ (Euro_____) pari a circa il 10% dell'importo del presente contratto, IVA, esclusa. L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'art.113 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i..

La garanzia è costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da_____ che si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società ed a favore dell'Istat per la somma predetta. In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'Istat, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza della somma suindicata l'importo che l'Istat dichiarasse dovuto per inadempienze contrattuali da parte della Società.

La presente fideiussione contiene l'espresso impegno del fideiussore di versare il relativo importo a semplice richiesta dell'Istat senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Istat dopo l'ultimazione della verifica di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto. Essa pertanto, relativamente alla garanzia prestata, ha efficacia fino al termine delle predette operazioni di verifica.

ART. 17- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 18- EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data di aggiudicazione avrà efficacia nei riguardi dell'Istat soltanto dopo la firma dei propri competenti Organi

Agli effetti ddll'ait 1341 C.C., la Società sottoscritta dichiara di approvare specificamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 6- CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 7- PENALITA'

ART. 8- RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI

ART. 10- SUBAPPALTO

ART. 12-IMPORTO DEL CONTRATTO

ART. 13- REVISIONE DEI PREZZI

ART. 15- PAGAMENTI

ART. 19- FORO COMPETENTE

INDICI DEGLI ARTICOLI

ART. 1- NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 3- PRESTAZIONI DELLA SOCIETA'

ART. 4- MODALITA' DI ESECUZIONE

ART. 5- DURATA DEL CONTRATTO

ART. 6 CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 7- PENALITA'

ART. 8- RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI

ART. 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 SUBAPPALTO

ART. 11 IMPORTO DEL CONTRATTO

ART. 12 REVISIONE DEI PREZZI

ART. 13 PAGAMENTI

ART. 14 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 15 ONERI FISCALI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

ART. 16 DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 17 FORO COMPETENTE

ART. 18 EFFICACIA DEL CONTRATTO